



*Università per Stranieri “Dante Alighieri”
(D.M. del 17 ottobre 2007, n°504)*

REGOLAMENTO DI FACOLTÀ

Articolo 1: Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Facoltà e dei suoi organi, a norma dell'articolo 8 dello Statuto e dell'articolo 14 del Regolamento didattico dell'Università.

Articolo 2: Organizzazione della Facoltà

1. Sono organi della Facoltà:
 - il Preside;
 - il Consiglio di Facoltà;
 - la Giunta di Presidenza;
 - i Consigli di Corso di Laurea;
 - la Commissione didattica;
 - la Commissione per l'orientamento e il tutorato.

Articolo 3: Il Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà.
2. In particolare il Preside:
 - convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendone l'ordine del giorno;
 - vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;
 - cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della Facoltà, avvalendosi della collaborazione dei Presidenti dei Consigli di Corso di laurea e dei responsabili delle altre Strutture didattiche, ove esistenti;
 - esercita tutte le ulteriori attribuzioni che gli competono in forza delle norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. Il Preside viene eletto tra i Professori universitari di ruolo di prima fascia, deve optare per il regime di impegno a tempo pieno, ed è nominato dal Rettore. Il Preside dura in carica quattro anni accademici e può essere riconfermato immediatamente una sola volta.

4. Il Preside è eletto dai componenti del Consiglio di Facoltà dotati di voto deliberativo. La seduta per l'elezione del Preside è presieduta dal Decano della Facoltà. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato più anziano nel ruolo.

Articolo: 4 Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è organo della struttura didattica di afferenza dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, dei Ricercatori universitari e dei Docenti di cui alla lettera c dell'articolo 15.1 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Facoltà è composto da tutti i Professori e Ricercatori universitari di ruolo che afferiscono alla Facoltà, da due rappresentanti dei Docenti di cui alla lettera c del cit. articolo 15.1 e da un rappresentante del personale non docente impegnato in compiti o uffici che afferiscono ai Corsi di Laurea, per la durata di un quadriennio, nonché da due rappresentanti degli studenti dei medesimi Corsi di laurea, che durano in carica un biennio e non possono essere immediatamente rieletti. Possono parteciparvi, inoltre, con funzioni consultive, i Professori a contratto nominati ai sensi delle norme vigenti.
3. Il Consiglio di Facoltà:
 - a) approva il Regolamento di Facoltà;
 - b) assume tutte le determinazioni relative all'attività didattica e scientifica ed alla posizione accademica dei Docenti;
 - c) formula proposte al Consiglio d'Amministrazione in ordine all'istituzione dei Corsi di studio e all'impiego di personale e di risorse per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
 - d) promuove l'organizzazione di attività formative finalizzate e di servizi didattici integrativi;
 - e) elabora e delibera la programmazione e la esecuzione delle attività didattiche concernenti l'offerta formativa, anche mediante la emanazione annuale di un Manifesto didattico;
 - f) determina e ripartisce annualmente i compiti didattici dei Docenti e degli incaricati dell'insegnamento delle varie discipline e stabilisce le modalità del loro svolgimento;
 - g) delibera in ordine alle richieste dei posti di ruolo dei Docenti di prima e seconda fascia e dei Ricercatori;
 - h) formula proposte e fornisce pareri in ordine alle modifiche del presente Statuto, del Regolamento generale e del Regolamento didattico d'Ateneo, del Regolamento degli studenti, nonché in ordine agli argomenti che il Rettore e il Consiglio di Amministrazione ritengano opportuno sottoporre al suo esame;

- i) delibera su tutte le altre materie ad esso demandate dalle norme di legge, di statuto e di regolamento.
4. Il Consiglio di Facoltà delibera con la partecipazione dei soli Professori di prima fascia, nelle materie che si riferiscono alla loro categoria, con la partecipazione dei soli Professori di prima e seconda fascia nelle materie che si riferiscono alla categoria dei Professori di seconda fascia, con la partecipazione dei soli Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori nelle materie che si riferiscono alla categoria dei Ricercatori. In tutte le altre ipotesi, e quindi anche per l'elezione del Preside, il Consiglio di Facoltà delibera con la partecipazione di tutte le sue componenti.
 5. Il Consiglio di Facoltà è articolato nei Consigli dei Corsi di Laurea; le modalità di funzionamento di detti Consigli sono determinate dal Regolamento di Facoltà e dai Regolamenti approvati nel loro seno. I Consigli dei Corsi di Laurea svolgono, inoltre, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni ad essi delegate dal Consiglio di Facoltà.
 6. I Consigli dei Corsi di Laurea sono presieduti da un Professore di prima fascia o, in mancanza, da un Professore di seconda fascia, che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, eletto in seno al Consiglio medesimo.
 7. I Consigli dei Corsi di Laurea sono costituiti da tutti i Professori e Ricercatori universitari di ruolo titolari di insegnamento; ad essi partecipano, inoltre, con esclusione della materia relativa ai contratti di insegnamento, i Docenti a contratto, con voto consultivo; e prendono parte, sempre con voto consultivo, a ciascuno dei Consigli di Corso di Laurea uno dei rappresentanti dei Docenti di cui alla lettera c dell'articolo 15.1 dello Statuto e uno dei rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio di Facoltà.
 8. I Docenti di cui alla lettera c dell'articolo 15.1 dello Statuto si costituiscono in Collegio per la programmazione dei Corsi preuniversitari e post-laurea collegati con quelli della Facoltà e inerenti alla Scuola di cui al medesimo disposto, lettera c.
 9. In ordine alla programmazione dei corsi di competenza del Collegio dei Docenti, esso delibera nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento didattico dell'Università e formula proposte e pareri da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione.
 10. Il coordinamento dei Corsi programmati dal Collegio dei Docenti è affidato ad un Professore universitario di ruolo di prima fascia della Facoltà, che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, scelto dai membri del Collegio e coadiuvato da un Vice Coordinatore eletto tra gli stessi. Entrambi durano in carica quattro anni accademici e possono essere immediatamente rieletti una sola volta.

Articolo: 5 Giunta di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà, con propria delibera, può istituire una Giunta di Facoltà che affianca il Preside nelle sue funzioni e che dura in carica quanto il Preside. Possono far parte della Giunta i professori di ruolo, Presidenti di Consiglio di Corso di laurea.
2. Per particolari motivi di urgenza la Giunta può deliberare al posto del Consiglio di Facoltà e può essere convocata dal Preside con un minimo preavviso. Le deliberazioni prese in sede di Giunta sono ratificate nel primo Consiglio utile di Facoltà.

Articolo: 6 Il Consiglio di Corso di Laurea

1. L'istituzione e l'attivazione dei Corsi di Laurea sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.
2. Il Consiglio del Corso di Laurea ha la composizione e svolge le funzioni stabilite dall'articolo 8 dello Statuto e dall'articolo 12 del Regolamento didattico di Ateneo, nonché quelle ad esso delegate dal Consiglio di Facoltà.
3. La partecipazione ai Consigli di Corso di Laurea è estesa a tutti i titolari degli insegnamenti attivati nel Corso di Laurea, nei termini previsti dall'articolo 8 dello Statuto.
4. Nella prima riunione, convocata dal Preside, si procede all'elezione del Presidente. Tutti coloro che ne hanno titolo devono essere convocati almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di urgenza, con avviso scritto contenente l'indicazione degli oggetti da trattare.
5. L'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei componenti; nel computo non si tiene conto degli assenti giustificati.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Consiglio di Corso di Laurea designa tra i docenti di ruolo o incaricati un segretario che coadiuva il Presidente e cura la verbalizzazione delle sedute.

Articolo: 7 Sedute congiunte dei Consigli

1. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, al fine di coordinare lo svolgimento delle rispettive funzioni, su convocazione contestuale del Preside e dei

Presidenti possono essere indette sedute congiunte del Consiglio di Facoltà e dei Consigli di Corso di Laurea.

2. Della riunione vengono redatti singoli verbali per ogni organo riunito, dando atto della natura di seduta congiunta.
3. La presidenza della seduta congiunta spetta al Preside coadiuvato dai Presidenti.
4. Ai fini del computo del numero legale, ciascun partecipante sarà considerato presente nella seduta degli organi cui ha titolo di partecipare ed avrà diritto di voto e di intervento limitatamente alle materie trattate dagli organi di cui fa parte.

Articolo 8: La Commissione didattica

1. La Facoltà istituisce una Commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente delle attività didattiche dei corsi di studio ad essa afferenti.
2. La Commissione didattica paritetica è composta dal Preside che la presiede, da due docenti scelti tra i membri del Consiglio di Facoltà e da tre studenti.
3. La Commissione didattica paritetica:
 - a) effettua studi e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica svolta nei corsi di studio;
 - b) propone al Consiglio di Facoltà le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
 - c) esprime parere almeno ogni tre anni sulla revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio afferenti alla Facoltà e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
4. La Commissione didattica paritetica, alla fine di ogni anno accademico, predispone una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei servizi didattici da sottoporre al Consiglio di Facoltà, che delibera sentiti i singoli corsi di studio. La delibera è sottoposta all'approvazione del Consiglio Accademico.

Articolo 9: La Commissione per l'orientamento e il tutorato

1. Nell'ambito dei piani generali per l'orientamento e il tutorato promossi dall'Università è istituita presso la Facoltà la Commissione per l'orientamento e il tutorato.
2. La Commissione è composta:
 - dal delegato del Preside per l'orientamento e il tutorato;

- dai Presidenti dei Corsi di Laurea o dai docenti da loro delegati;
- da due studenti eletti dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà.

2. La Commissione:

- assicura accoglienza, sostegno e assistenza agli studenti al fine di orientare le loro scelte nella fase precedente alle iscrizioni, di prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e di raccordare il Corso di Laurea con gli sbocchi professionali;
- propone alla Facoltà attività formative propedeutiche, intensive di supporto e di recupero finalizzate all'assolvimento di eventuali debiti formativi ed al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento nonché attività di integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, stage, tirocini, corsi di formazione, ecc.), anche nell'ambito dell'incentivazione dell'impegno didattico dei docenti.

Articolo 10: Entrata in vigore e modifiche al presente Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dai competenti organi di Ateneo, entra in vigore con anno l'accademico 2008-2009.
2. Il Consiglio di Facoltà può proporre modifiche e adattamenti, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento di Ateneo, dandone immediata comunicazione al Rettore ed agli organi competenti per l'approvazione